



Regolamento

Sistemi di rilevamento dei pericoli (SRP)

1. **Aspetti generali**

La Polizia cantonale dei Grigioni gestisce un posto di ricezione degli allarmi sulla base di evalink in collaborazione con la società Telecomunicazione e sicurezza (TUS) sulla base del sistema ALARMNET e con la ditta Sitasys. Questo posto di ricezione degli allarmi supporta i criteri di allarme seguenti:

- incendio
- effrazione
- aggressione e
- presa di ostaggi (minaccia)

La ricezione e l'elaborazione di allarmi provenienti da impianti di rilevamento di incendi sono un servizio a favore dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG).

Il presente Ordine di servizio viene pubblicato (per gli utenti) quale regolamento.

2. **Autorizzazione**

2.1. *Domanda di autorizzazione*

Ad eccezione degli impianti di rilevamento di incendi (IRI) prescritti dall'AFG, ogni attivazione di un impianto di rilevamento di pericolo (IRP) presso la ALARMNET risp. evalink centrale di ricezione della Polizia cantonale dei Grigioni sottostà a un'autorizzazione. Per il rilascio dell'autorizzazione, l'impianto del richiedente deve essere conforme al regolamento. Le domande di autorizzazione vanno presentate per iscritto all'indirizzo seguente da parte del produttore dell'impianto (vedi n. 4.2.), utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Polizia cantonale dei Grigioni:

Polizia cantonale dei Grigioni
Polizia di sicurezza
Ringstrasse 2
7001 Coira
sipo@kapo.gr.ch

2.2. *Rilascio e ritiro dell'autorizzazione*

In linea di principio, presso la centrale di ricezione degli allarmi ALARMNET della Polizia cantonale dei Grigioni è possibile attivare i seguenti impianti di rilevamento di pericolo:

- a) impianti per la trasmissione del criterio di allarme "incendio" (IRI): da tutti i comuni del Cantone dei Grigioni, ad eccezione della Città di Coira. Gli impianti sul territorio della Città di Coira vengono attivati presso la Polizia comunale di Coira. L'intervento dei pompieri viene organizzato dalla Polizia comunale di Coira.
- b) impianti per la trasmissione degli altri criteri di allarme (IRP): da tutti i comuni del Cantone dei Grigioni, ad eccezione della Città di Coira. Gli impianti sul territorio della Città di Coira vengono attivati presso la Polizia comunale di Coira.

Di regola viene concessa un'autorizzazione se l'impianto di rilevamento di pericolo oggetto della richiesta di attivazione serve alla protezione di persone e cose ed è possibile rendere plausibile la presenza di una minaccia.

La Polizia cantonale dei Grigioni decide in modo definitivo in merito all'autorizzazione o al rifiuto dell'attivazione di un impianto di rilevamento di pericolo. Per singoli oggetti essa può stabilire delle condizioni particolari non previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione viene recapitata al produttore dell'impianto e in copia alla TUS risp. a Sitasys. Quest'ultima provvede all'assegnazione del numero di allacciamento.

L'impianto di rilevamento di pericolo può essere attivato solo se è presente il necessario dispositivo di allarme (ad eccezione dell'allacciamento del criterio di allarme "incendio").

L'autorizzazione può essere revocata se le disposizioni del presente regolamento vengono violate in modo grave, se la frequenza dei falsi allarmi diventa inaccettabile (vedi anche n. 2.3) o se non vengono versate le tasse.

2.3. *Disattivazione dell'impianto di rilevamento di pericolo*

Se i falsi allarmi si ripetono nel corso di un mese, previa comminatoria scritta da parte della Polizia cantonale è possibile ordinare la disattivazione dell'impianto di rilevamento di pericolo dalla rete di trasmissione.

2.4. *Soppressione dell'allacciamento*

Occorre notificare la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento o la soppressione dell'allacciamento con lettera raccomandata alla

Polizia cantonale dei Grigioni
Centro dati
Ringstrasse 2
7001 Coira

Il termine di disdetta è di tre mesi.

3. Dispositivo di allarme

3.1. Documentazione per il dispositivo di allarme

3.1.1. Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione di allacciamento e al più tardi quattro settimane prima della data di attivazione desiderata, alla Polizia cantonale dei Grigioni sipo@kapo.gr.ch deve pervenire la seguente documentazione per allestire il dispositivo di allarme (*per l'allacciamento del criterio di allarme "incendio" vedi punto 3.1.2.*).

a) Piano catastale dell'immobile in formato A 4.

b) Piante senza misure di tutti i piani (ev. anche non protetti) dell'oggetto, con segnalazione particolare dei locali protetti e degli accessi, nonché con denominazione dei singoli locali, in formato A4. La qualità dei piani deve permetterne l'ulteriore elaborazione.

c) Elenco delle persone di riferimento competenti (con indirizzo e numero di telefono) che conoscono il codice stabilito e sono in grado di utilizzare l'impianto di rilevamento di pericolo (vedi n. 5.4.), raggiungibili fuori dagli orari d'ufficio e che dispongono delle chiavi necessarie per accedere all'oggetto. Di regola, queste persone corrispondono ai detentori delle chiavi/destinatari dell'allarme.

3.1.2. Nel caso dell'allacciamento del criterio di allarme "incendio", la documentazione seguente deve essere inoltrata almeno quattro settimane prima della data di attivazione desiderata:

a) Elenco con numeri tramite i quali è possibile raggiungere 24 ore su 24 una persona di riferimento in grado di gestire l'impianto di rilevamento di pericolo (vedi n. 5.4.).

b) Indicazioni in merito all'indirizzo al quale possono essere fatturate le tasse.

3.2. Notifiche di mutazione

Cambiamenti delle persone di riferimento, dei loro indirizzi e numeri di telefono, modifiche edilizie all'oggetto protetto e modifiche all'impianto di rilevamento di pericolo vanno notificati senza indugio per iscritto alla Polizia cantonale dei Grigioni (*Centro dati*, Ringstrasse 2, 7001 Coira) o per E-Mail elzdaten@kapo.gr.ch. In caso di modifiche edilizie occorre inoltrare contemporaneamente anche i piani completati (vedi n. 3.1.1.).

3.3. Chiavi di accesso all'oggetto protetto / destinatari dell'allarme

La Polizia cantonale dei Grigioni non accetta chiavi in deposito da parte dei proprietari degli impianti di rilevamento di pericolo. I destinatari dell'allarme ossia i detentori delle chiavi, non vengono convocati dalla polizia. Questo tipo di allarme deve avvenire tramite le possibilità tecniche del sistema di trasmissione dell'allarme.

4. Impianto

4.1. Responsabilità

Il proprietario gestisce l'impianto integralmente a proprio rischio. Egli è l'unico responsabile della prontezza di funzionamento tecnica dell'impianto di rilevamento di pericolo. La TUS è responsabile per la prontezza di funzionamento tecnica dell'unità di ricezione ALARMNET (Gateway) mentre la ditta Sitasys è responsabile per l'unità di ricezione (Gateway) evalink presso la Polizia cantonale dei Grigioni.

4.2. Installazione dell'impianto di rilevamento di pericolo

Il proprietario dell'impianto di rilevamento di pericolo fa installare l'impianto a proprie spese e sotto la sua responsabilità da una ditta (produttore dell'impianto) riconosciuta dall'Associazione Svizzera degli Assicuratori Cose o dalla Commissione tecnica per gli impianti di rilevamento di incendi.

L'impianto di rilevamento di pericolo deve funzionare perfettamente anche in caso di interruzione di corrente e non deve generare falsi allarmi.

5. Trasmissione dell'allarme

La trasmissione dell'allarme può e deve avvenire solo attraverso sistemi di cui è dotata la centrale di ricezione degli allarmi ALARMNET e evalink (Sitasys) presso la Polizia cantonale dei Grigioni come allacciamenti sempre sorvegliati (ad es. ip-TNA, IP-link) e allacciamenti dial-up con intervallo di sorveglianza di 23 ore (ad es. AWG, link ISDN, link GSM).

La trasmissione avviene tramite ALARMNET o evalink. I trasmettitori sono reperibili presso la TUS, su richiesta delle ditte che installano l'impianto. Se alla centrale d'allarme della Polizia non fosse possibile ricevere gli allarmi in entrata, questi vengono trasmessi automaticamente a altri obiettivi preconfigurati (ad. es. Certas). Questi obiettivi sono configurati dal produttore dell'impianto direttamente sui trasmettitori presso il proprietario (cliente).

5.1. Criteri di allarme (cause)

Al momento della trasmissione dell'allarme occorre distinguere chiaramente tra i seguenti criteri:

- criterio 01 incendio
- criterio 02 effrazione
- criterio 03 aggressione
- criterio 04 incendio 2 (quando il criterio 1 è occupato, ad es. allarme sprinkler)
- criterio 05 presa di ostaggi (minaccia)
- criterio >=06 criteri multipli

Il criterio 05 "presa di ostaggi" (minaccia) può essere attivato solo quando una persona autorizzata accede all'oggetto sotto minaccia. Non è ammesso generare un allarme per presa di ostaggi nel corso di un'aggressione all'interno dell'oggetto che sfocia in una presa di ostaggi.

La disattivazione non autorizzata dell'impianto di rilevamento di pericolo (sabotaggio) deve essere trasmessa dall'impianto come notifica di allarme a destinatari privati/centrali di allarme (ad es. Certas).

5.2. *Allarme acustico*

In linea di principio, un allarme acustico può essere generato in caso di guasto alla trasmissione dell'allarme silenzioso. In questo contesto occorre rispettare le disposizioni del comune.

In merito all'ammissibilità dell'allarme acustico decide nel singolo caso la Polizia cantonale dei Grigioni, previo accordo con il proprietario dell'impianto di rilevamento di pericolo.

5.3. *Allacciamenti*

In accordo con il produttore (ditta), il proprietario dell'impianto decide il tipo di allacciamento (sorveglianza ininterrotta o allacciamento selettivo con intervallo di sorveglianza di 23 ore).

In caso di rischi importanti occorre utilizzare trasmettitori sorvegliati permanentemente.

5.4. *Reimpostazione dell'impianto di rilevamento di pericolo*

Il proprietario dell'impianto di rilevamento di pericolo è in ogni caso responsabile affinché l'impianto venga reimpostato dopo un allarme.

6. **Prestazioni della polizia**

6.1. *Per il criterio di allarme "incendio"*

Al momento della ricezione di una notifica di pericolo del criterio di allarme "incendio", la CCEI della Polizia cantonale dei Grigioni provvede ad allarmare i pompieri competenti conformemente alle loro istruzioni. La CCEI può dapprima contattare telefonicamente il proprietario dell'impianto per informazioni complementari (al massimo due chiamate). In questo modo, per i proprietari dell'impianto è possibile evitare inutili e costosi interventi dei pompieri.

Dopo la ricezione dell'allarme i pompieri devono essere allertati entro al massimo due minuti.

6.2. *Per gli ulteriori criteri di allarme*

La Polizia cantonale dei Grigioni adotta tutte le misure necessarie alla protezione di persone e cose e all'arresto degli autori.

A questo scopo, tra le altre cose per ogni oggetto viene allestito un dispositivo concernente l'allarme e i provvedimenti per i diversi criteri di allarme.

7. Responsabilità

La Polizia cantonale dei Grigioni non si assume la responsabilità né per danni a dispositivi di rilevamento di pericolo o a strutture di trasmissione, né per conseguenze di eventi qualsiasi nel quadro della trasmissione di un allarme.

8. Tasse

A carico del proprietario dell'impianto di rilevamento di pericolo risultano le tasse seguenti:

8.1. TUS / Sitasys

- tasse di allacciamento
- tasse annuali per abbonamenti

8.2. Polizia cantonale dei Grigioni

- tassa di attivazione
- tassa per l'elaborazione del dispositivo di allarme
- tasse in caso di modifica del dispositivo di allarme
- tasse annuali di allacciamento
- tasse per falsi allarmi (eccetto nel caso del criterio di allarme "incendio")

Le tasse della Polizia cantonale vengono stabilite dal Governo del Cantone dei Grigioni. Esse sono composte nel modo seguente:

tasse di attivazione:

- | | |
|---|------------|
| • incendio | CHF 150.00 |
| • effrazione, aggressione, presa di ostaggi: ciascuno | CHF 500.00 |
| • criteri multipli combinati, una tantum | CHF 500.00 |

tasse per modifiche

- | | |
|---|------------|
| • incendio | CHF 100.00 |
| • effrazione, aggressione, presa di ostaggi: ciascuno | CHF 200.00 |
| • criteri multipli combinati, una tantum | CHF 200.00 |

tasse annue di abbonamento

- | | |
|---|------------|
| • per un criterio di allarme (senza incendio) | CHF 600.00 |
| • ogni ulteriore criterio di allarme (senza incendio) | CHF 60.00 |
| • criterio incendio | CHF 240.00 |

Tasse annue per falsi allarmi

- | | |
|------------------------------|------------|
| • 1° falso allarme | CHF 150.00 |
| • 2° falso allarme | CHF 200.00 |
| • dal 3° al 5° falso allarme | CHF 300.00 |
| • dal 6° falso allarme | CHF 400.00 |

9. Notifica di falsi allarmi

I collaboratori della Polizia cantonale intervenuti notificano un falso allarme entro 5 giorni lavorativi direttamente al Servizio finanze della Polizia cantonale. Il collaboratore intervenuto è anche responsabile per la correttezza dell'indirizzo di fatturazione. Il funzionario incaricato del Servizio finanze verifica tale indirizzo.

10. Contratto di collaborazione

Il presente Ordine di servizio costituisce parte integrante del contratto di collaborazione tra la Polizia cantonale dei Grigioni e la TUS risp. la Sitasys.

11. Disposizioni finali

Il presente Ordine di servizio entra in vigore immediatamente e sostituisce tutti gli accordi stipulati finora tra i proprietari degli impianti di rilevamento di pericolo e la Polizia cantonale dei Grigioni.